

Oltre il corpo: «affectio iusta» e «iusta libertas» della nutrice

1. Le famiglie di differenti ambienti sociali, nella Roma tardo-repubblicana e del Principato, affidavano i propri infanti alle nutrici, prevalentemente schiave o liberte¹.

Il legame tra la nutrice ed il fanciullo era intimo e profondo e proseguiva anche nel periodo successivo ai primi anni di vita². Lo provano numerose testimonianze, anche epigrafiche, papirologiche e iconografiche, che attestano l'intensità della relazione che si veniva a creare tra le nutrici e gli infanti e le loro famiglie.

¹) Per il periodo precedente, sembra probabile che fosse maggiormente diffuso l'allattamento diretto dei propri figli da parte della madre. Cfr. D. GOUREVITCH, *Tétines naturelles et tétines artificielles du nourrisson antique*, in «Réalités en gynécologie-obstétrique», L, 2000, p. 48. Si veda, sul tema, V. DASEN, *Des nourrices grecques à Rome?*, in «Politics of Child Care», in «Historical Perspective. From the World of Wet Nurses to the Networks of Family Child Care Providers» (cur. V. Pache, V. Dason), special issue of «Poedagogica Historica», XLVI, 2010, p. 699 ss.; cfr. ID., *Construire sa parenté par la nourriture à Rome*, in «Nourrice et société de l'Antiquité à nos Jours» (cur. V. Dasein, M.C. Gerard-Zai), Gollion, 2012, p. 40 ss. Sulla diffusione della pratica dell'affidamento degli infanti tra le famiglie di ceti differenti, cfr. K.R. BRADLEY, *The Social Role of the Nurse in the Roman World*, in «Discovering the Roman Family. Studies in Roman Social History», New York - Oxford, 1991, p. 14 ss., specie p. 19 ss.

²) La figura della nutrice che continua a offrire i propri servizi di cura in senso ampio all'infante ormai adulto è indicata nelle fonti con l'espressione «*assa nutrix*». Cfr. «CIL», 6.29497. Il lemma «*nutrix*» identifica, oltre alla donna che si occupa dell'allattamento e più in generale della prestazione delle cure all'infante, anche la madre biologica. Altre espressioni che ricorrono nelle fonti sono «*mammula*», «*mamma*», «*nutricula*». Sulla terminologia indicata, cfr. M. EICHENAUER, *Untersuchungen zur Arbeitswelt der Frau in der römischen Antike*, Frankfurt a.M., 1988, p. 246 s., e S. DIXON, *The Roman Mother*, London - Sydney, 1988, p. 145 ss. Accanto alla nutrice donna, troviamo anche uomini indicati nelle fonti come «*nutritores*», «*nutricii*», «*tatula*», «*tata*». La funzione nutrizionale, è evidente, va intesa in senso lato. Sulla figura maschile del «nutritore», cfr. BRADLEY, *Child Care at Rome: the Role of Men*, in «Historical Reflections / Réflexions Historiques», XII, 1985, p. 485 ss., poi in «Discovering the Roman Family», cit., p. 37 ss., e DIXON, *op. cit.*, p. 149 ss.

Che la tematica fosse di particolare attualità, lo dimostrano le numerose fonti, che se ne occupano da differenti prospettive. I filosofi la prendono in considerazione guardando alle cd. norme di comportamento. I medici per ciò che attiene alla visuale terapeutica, connessa con il ruolo svolto dal «latte»³. Numerose altre testimonianze letterarie forniscono spunti in relazione alla dimensione quotidiana del rapporto nutrice-infante, con cenni contenuti anche nella letteratura giuridica⁴.

Riguardo alla provenienza sociale, le nutrici erano spesso schiave o *libertae*⁵. Più raramente si trattava di donne nate libere, provenienti da classi sociali di bassa estrazione⁶. La relazione tra la nutrice e l'infante si sviluppava poi negli anni successivi della vita di entrambi, mutando il rapporto in relazione all'età. Probabilmente, la nutrice cambiava il proprio ruolo in quello di «tata» con la crescita dell'infante. Il rapporto tra i due diveniva in tal modo ancora più forte e intenso, trasformandosi in un legame affettivo che prescindeva, da un certo momento in avanti, dallo svolgimento di mansioni da parte della nutrice, fondandosi esclusivamente sul sentimento⁷.

Proprio la durata e la qualità del rapporto infante-nutrice faceva sì che quest'ultima venisse a ricoprire un ruolo importante all'interno della famiglia romana. Ella, in tal modo, ne diveniva un membro «non parente»⁸.

Il riconoscimento del ruolo di appartenenza alla famiglia poteva trovare esplicitazione su piani differenti. Anzitutto, si ingenerava l'aspettativa della nutrice a ricevere benefici – lemma da intendere qui in senso generico⁹ – dal

³) Cfr., in particolare, Sor., *Gyn.* 2.18 ss.

⁴) Alcune di queste fonti sono prese in considerazione nel prosieguo del presente lavoro. Cfr. Anche DASEN, *Des nourrices*, cit., p. 699 ss., e *Construire*, cit., p. 40 ss.

⁵) Cfr. Tac., *Germ.* 20, *dial. de orat.* 28 s., Quint., *inst. or.* 1.1.4 e 8, e Gell., *noct. Att.* 12.1.17.

⁶) Si vedano i numerosi contratti di baliatico rinvenuti nei papiri dell'Egitto romano, dai quali risulta come le parti regolassero nei minimi particolari il rapporto contrattuale: cfr. M. MANCA MASCIADRI, O. MONTEVECCHI, *I contratti di baliatico*, Milano, 1984, p. 22 ss. Vi sono poi testimonianze contenute nel Digesto in materia processuale che comprovano il ricorso a nutrici mercenarie: cfr. *infra*, nt. 13 e § 5.

⁷) DIXON, *The Roman Mother*, cit., p. 145 ss., e BRADLEY, *The Social Role*, cit., p. 25 ss. Numerose iscrizioni epigrafiche e funerarie attestano come il rapporto tra la nutrice e l'infante fosse di lunga durata: cfr., oltre al contributo di Bradley indicato, DASEN, *Des nourrices*, cit., p. 710 ss., e *Construire*, cit., p. 44 ss.

⁸) BRADLEY, *The Social Role*, cit., p. 27, parla di «... nonkin member of the family» per descrivere il ruolo della nutrice nel mondo familiare del fanciullo. Oltre alle iscrizioni funerarie, numerose sono le testimonianze nelle quali la nutrice è affiancata ai componenti della famiglia. Cfr., tra le altre, Sen., *ben.* 3.29.7, *epist.* 60.1, e Plin., *epist.* 5.16.3.

⁹) Per la nozione di «*beneficium*» in senso tecnico, connessa ai settori culturali della filosofia e della retorica, e per le possibili implicazioni con l'ambito giuridico, si veda A. MANTELLO, «*Beneficium servile*» - «*debitum naturale*»: Sen. *de ben.* 3.18.1 ss. - D.35.1.40.3 (*Iav.*, 2

fanciullo ormai divenuto adulto o dalla sua famiglia.

Cicerone, a proposito dell'amicizia, precisava come essa non andasse misurata in forza dell'anzianità del rapporto. Se così fosse stato, le nutrici ed i pedagoghi avrebbero potuto esigere il massimo della benevolenza. Essi, continuava l'arpinate, non andavano dimenticati, ma tenuti nella giusta considerazione¹⁰. Plinio riferiva di aver lasciato alla sua nutrice un appezzamento di terreno, e si premurava che un suo incaricato lo coltivasse affinché non perdesse troppo di valore¹¹.

Anche le testimonianze di Cicerone e Plinio attestano come il sentimento di affezione, in particolare quello dell'ex fanciullo divenuto ormai adulto, permanesse nel tempo ed attraversasse la vita dei protagonisti. Quando la nutrice era una schiava, la gratitudine della famiglia dell'infante, o di quest'ultimo una volta divenuto adulto, poteva prendere le forme della concessione della libertà, attraverso la manomissione.

Il legame consolidato, infatti, poteva assicurare la promozione sociale: dalle iscrizioni funerarie, rinvenute in Italia e nelle province, risulta come moltissime nutrici recassero un nome di origine straniero, a testimoniare l'origine servile. La presenza del gentilizio attesta poi come più della metà di esse fosse stata manomessa¹².

2. Alcune testimonianze contenute nel Digesto sembrano comprovare il riconoscimento del ruolo della nutrice – dalla prospettiva prima indicata di componente familiare «non parente» – in relazione ad alcune situazioni per le quali era coinvolto il momento delle regole giuridiche¹³.

ex post. Lab.), Milano, 1979, *passim*: cfr. *infra*, § 2 ss.

¹⁰) *Amic.* 74: 'Omnino amicitiae corroboratis iam confirmisque et ingeniis et aetatibus iudicandae sunt, nec si qui ineunte aetate venandi aut pilae studiosi fuerunt, eos habere necessarios quos tum eodem studio praeditos dilexerunt. Isto enim modo nutrices et paedagogi iure vetustatis plurimum benevolentiae postulabunt; qui neglegendi quidem non sunt sed alio quodam modo aestimandi'.

¹¹) *Epist.* 6.3.1-2: 'Gratias ago, quod agellum quem nutrici meae donaveram colendum suscepisti. Erat, cum donarem, centum milium nummum; postea decrescente reditu etiam pretium minuit, quod nunc te curante reparabit. Tu modo memineris commendari tibi a me non arbores et terram, quamquam haec quoque, sed munusculum meum, quod esse quam fructuosissimum non illius magis interest quae accepit, quam mea qui dedi. Vale'. La prassi di beneficiare le nutrici da parte dell'infante giunto in età adulta è confermata anche nel Digesto: in D. 33.2.34.1 (Scaev. 18 *dig.*), si discute della possibilità per le nutrici di un erede di godere dell'usufrutto di una proprietà ereditaria, in esecuzione di un fedecommesso.

¹²) Cfr. K.R. BRADLEY, *Wet-Nursing at Rome: a Study in Social relations*, in «The Family in ancient Rome. New Perspectives» (*cur.* B. Rawson), London-Sydney, 1986, p. 201 ss., e *The Social Role*, cit., p. 14 ss., DASEN, *Des nourrices*, cit., p. 710 ss., e *Construire*, cit., p. 44 ss.

¹³) Lasciamo per ora da parte le testimonianze relative alle richieste giudiziali dei propri compensi (cd. *nutricia*) da parte delle nutrici, per le quali Ulpiano attesta la com-

Un passo di Ulpiano sembra significativo per descrivere la rilevanza della nutrice all'interno del nucleo familiare. In D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 *ad ed.*), infatti, il giurista severiano sta trattando dell'«*accusatio suspecti tutoris*»¹⁴. Dopo aver evidenziato come il *crimen suspecti* derivasse dalla legge delle Dodici Tavole e quale fosse il magistrato competente a conoscere – il pretore a Roma ed il governatore in provincia, con alcune precisazioni di ordine procedurale sulla competenza –, Ulpiano identifica i destinatari della *postulatio* in «*omnes tutores*». A proposito della cd. legittimazione attiva, sul presupposto che si trattasse di un'«*actio quasi publica*», egli afferma che a tutti sarebbe concesso di agire, persino alle donne. A tal riguardo, sostiene Ulpiano, saranno ammesse solo quelle «*... quae pietate necessitudinis ductae ... ut puta mater. Nutrix quoque et avia possunt. Potest et soror, nam in sorore et rescriptum exstat divi Severi: et si qua alia mulier fuerit, cuius praetor perpensam pietatem intellexerit non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam non continere iniuriam pupillorum, admittet eam ad accusationem*»¹⁵.

La «via» per ammettere le donne all'«*accusatio suspecti tutoris*» è la «*pietas necessitudinis*». Non tutte le donne, infatti, sono legittimate ad agire, ma solo quelle mosse, appunto, dalla «*pietas necessitudinis*».

Vale la pena soffermarsi sull'espressione, che riconduce a valori sociali e morali¹⁶ identificati negli *officia*¹⁷, dai quali si generano «*alia vincula*», doveri

petenza in provincia del *praeses* in D. 50.13.1.14 (Ulp. *de omn. trib.*). Sul passo, si veda *infra*, § 5. Si veda anche D. 41.7.8 (Paul. 18 *resp.*), in cui la nutrice di una schiava chiedeva invece il rimborso dei costi di mantenimento ed allevamento di quest'ultima al *dominus*, ottenendone il riconoscimento.

¹⁴ Sul passo cfr. G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino, 2015, p. 55 s. e nt. 104.

¹⁵ Riporto il passo completo, riferito in D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 *ad ed.*): «*Quin immo et mulieres admittuntur, sed hae solae, quae pietate necessitudinis ductae ad hoc procedunt, ut puta mater. nutrix quoque et avia possunt. potest et soror, nam in sorore et rescriptum exstat divi Severi: et si qua alia mulier fuerit, cuius praetor perpensam pietatem intellexerit non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam non continere iniuriam pupillorum, admittet eam ad accusationem*». Il pensiero di Ulpiano viene riproposto nelle Istituzioni giustiniane, con una sensibile difformità: si parla di un rescritto pronunciato da Settimio Severo e Caracalla, mentre in D. 26.10.1.7 si menziona genericamente un «*rescriptum divi Severi*». Un'altra differenza si individua nella fattispecie contemplata nel rescritto. Il provvedimento severiano menzionato da Ulpiano si riferirebbe solamente alla figura della *soror*; nelle Istituzioni giustiniane, al contrario, il rescritto avrebbe consentito alle donne in senso generale, ancorchè limitate ai casi di «*mulieres ex pietatis necessitudine ductae*», di agire in giudizio: *Iust. inst.* 1.26.3 («*consequens est ut videamus, qui possint suspectos postulare. et sciendum est, quasi publicam esse hanc actionem, hoc est omnibus patere. quin immo et mulieres admittuntur ex rescripto divorum Severi et Antonini, sed hae solae, quae pietatis necessitudine ductae ad hoc procedunt, ut puta mater: nutrix quoque et avia possunt, potest et soror: sed et si qua mulier fuerit, cuius praetor perpensam in pietatem mentem intellexerit, non sexus verecundiam egredientis sed pietate productam, non continere iniuriam pupillorum, admittit eam ad accusationem*»).

¹⁶ Per la valenza da attribuire alle espressioni «morale» (ed «etico») nell'esperienza giuridica romana, cfr. A. MANTELLO, *Un'etica per il giurista? Profili d'interpretazione giurispru-*

che impegnano con modalità differenti dai *'vincula iuris'*, identificati attraverso il parametro della (in)coercibilità giudiziale¹⁸.

denziale nel primo Principato, in «Per la storia del pensiero giuridico romano da Augusto agli Antonini» (cur. D. Mantovani), Torino, 1996, p. 147 ss., specie p. 154 ss., ora in *Variae*, Lecce, 2014, I, p. 479 ss., specie p. 488 ss., e G. FALCONE, *A proposito di Paul. 29 ad ed. - D. 13.6.17.3 (officium, beneficium, commodare)*, in «AUPA», LIX, 2016, p. 248. Cfr. anche, più in generale sui rapporto tra etica e diritto, D. NÖRR, *Ethik und Recht im Widerstreit? Bemerkungen zu Paul. (29 ad ed.) D.13.6.17.3*, in «Ars boni et aequi». Festschrift W. Waldstein, Stuttgart, 1993, p. 267 ss. e *passim*. Cfr. anche R. FIORI, *'Bonus vir'. Politica filosofia retorica e diritto nel 'de officiis' di Cicerone*, Napoli, 2011, p. 180 ss.

¹⁷⁾ Sull'*officium*, cfr. G. FALCONE, *'Obligatio est iuris vinculum'*, Torino, 2003, p. 88 nt. 238 con ulteriori indicazioni bibliografiche, e *A proposito*, cit., p. 248 e nt. 26. Il medesimo autore, in *L'attribuzione della qualifica 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana (a proposito di Cato, or. Frg. 186 Sblend. = 206 Malc.)*, in «AUPA», LIV, 2010-2011, p. 91, qualifica gli *officia* come «i doveri sociali avvertiti, in forza del loro intrecciarsi in una trama di relazioni interpersonali, come tessuto connettivo fondamentale della comunità».

¹⁸⁾ Importanti ricerche (cfr., tra gli altri, gli autori citati *supra*, nt. 16 e 17) relative al rapporto tra «giuridico» e «non giuridico» hanno evidenziato che è «indispensabile non confondere la coscienza della separatezza fra 'morale' e 'diritto' con la teorizzazione d'essa separatezza» e, soprattutto, che «termini come *moralis* o *ethicus* non facessero parte del vocabolario giurisprudenziale romano e anche negli altri settori culturali non fossero correnti sostantivizzazioni tipo '(la) morale' o '(l') etica'» (MANTELLO, *Un'etica*, cit., p. 154 s., ora in *Variae*, cit., I, p. 488 s.). L'uso di *'moralis'*, dunque, si avrebbe quale aggettivo per qualificare una parte della filosofia, volta ad occuparsi dei comportamenti, senza coinvolgere il foro interiore e spirituale (Cic., *fat.* 1.1). Il medesimo discorso varrebbe anche per *'ethicus'*, con l'ulteriore implicazione della sua derivazione da ἦθος, e dunque, della sua forte connessione con i «costumi», i *mores* (Quint., *inst. or.* 6.2.8 e 11). Rispetto alla tematica, FIORI, *'Bonus vir'*, cit., p. 181 ss., afferma che «nel pensiero romano fossero assenti addirittura le precondizioni per l'affermarsi di una distinzione tra etica e diritto». A suo avviso, sarebbe limitante «ridurre gli sviluppi che avrebbero portato alla formazione, nella cultura occidentale, di una distinzione tra i concetti di diritto e morale a una questione di 'teorizzazione', ossia di espressa definizione, ipotizzando la sostanziale operatività della dicotomia in termini di 'consapevolezza'». Con «teorizzazione», a mio avviso, non dobbiamo, però, intendere solo l'operazione di definizione espressa delle nozioni. La percezione di una differente operatività di determinate «regole» sul piano della prassi – alcune qualificate dalla esistenza di un relativo strumento processuale volto ad ottenerne il rispetto; altre, invece, rimesse alla doverosità da cui derivavano vincoli riconducibili alla dimensione sociale e familiare –, può essere intesa in termini di «coscienza» del fenomeno. Che poi i giuristi romani non trascorressero «notte insonni» a riflettere su tali questioni, attiene a quella che possiamo considerare la «teorizzazione» di detto fenomeno, avvenuta mediante elaborazioni di pensiero a noi più vicine (cfr. MANTELLO, *Un'etica*, cit., p. 147 ss., ora in *Variae*, cit., I, p. 481 ss., e FIORI, *'Bonus vir'*, cit., p. 141 ss.). La soluzione di Mantello – secondo il quale Seneca delineerebbe il concetto di *'beneficium'* fissandone il contenuto attraverso uno schema volontaristico, vale a dire guardando «all'introspezione personale quale unica guida per dare corpo e valore al beneficio» (p. 40 ss., p. 72 ss., p. 88 ss.) – non va ridotta, a mio avviso, ad un'opposizione tra «interiorità» ed «esteriorità», riconducendo la nozione di *'beneficium'* all'interiorità anziché ad una nozione di doverosità intesa come fenomeno sociale (così FIORI, *'Bonus vir'*, cit., p. 180 ss.). La lettura

Al riguardo, un punto di riferimento essenziale è dato dalla nota tricotomia seneciana *beneficium*, *officium*, *ministerium*¹⁹. La distinzione riguarda la

della soluzione seneciana di qualificazione del *beneficium* in termini di *voluntas tribuentis* (cfr., tra gli altri, *ben.* 1.5.1-2; 1.6.1) è anzitutto proposta come propria della maturità di Seneca, dunque, al termine di un percorso segnato dalle note vicende personali del filosofo. Il suo atteggiamento nei confronti dell'organizzazione politica è certamente diverso da quello di Cicerone. Non si trattava di escludere che le questioni relative alla posizione economico-sociale incidessero anch'esse nella delineazione della nozione di *beneficium*, ma di ricollocare tale quadro ormai superato in una realtà nuova. Come precisato da Antonio Mantello (*Etica e mercato tra filosofia e giurisprudenza*, in «SDHI», LXXIV, 2008, p. 36 ss., ora in *Variae*, cit., I, p. 742 ss.), l'esigenza di Seneca è quella di «meglio precisare sul piano operativo, dal concreto comportamento storico, la distinzione fra settore morale-etico e settore giuridico, attraverso un serrato confronto fra i rapporti intersoggettivi nei due settori e al di qua naturalmente delle tendenze dommatico-teoriche delle esperienze culturali più vicine a noi». Ciò anche in considerazione del fallimento del «suo» modello di esercizio del potere, quello espresso nel *de clementia* e nel *de tranquillitate animi*. Non assistiamo, pertanto, ad un rifiuto del momento politico e di quello giuridico per circoscrivere il *beneficium* in chiave esclusivamente introspettiva. Tale qualificazione, ovviamente, non prescinde dalla considerazione che, di quel comportamento individuale mosso dalle proprie intime intenzioni, debba avere la comunità. E non esclude che l'agire individuale, come connotato da Seneca, debba rientrare nel «codice comportamentale» che regola l'insieme dei rapporti sociali a Roma. Riguardo poi alla linea di confine tra «*creditum*» e «*beneficium*», segnata dalla presenza o meno della coattività ad adempiere, credo che l'esigenza di definire nel modo più limpido che cosa dovesse intendersi per «*beneficium*» passasse necessariamente attraverso la nozione di «*creditum*», qualificata attraverso il parametro che andava ad «inquinare» l'essenza stessa del «*beneficium*». Lo stesso Seneca, d'altronde, si augurava enfaticamente che tutto fosse guidato dalla correttezza e dalla lealtà, dalla buona fede e dall'equità. La realtà delle cose, però, induce a «costringere» la buona fede, piuttosto che a rispettarla (*ben.* 3.15.1-3). Da tale prospettiva, dunque, diviene «necessario» ricorrere al parametro della coattività per proporre la distinzione tra «*beneficium*» e «*creditum*». Sulla posizione di Roberto Fiori, cfr. da ultimo FALCONE, *A proposito di 'Paul. 29 ad ed.'*, cit., p. 248 ss. nt. 26. Cfr. anche G. FINAZZI, «*Amicitia*» e doveri giuridici, in «Homo, caput, persona». La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano» (cur. A. Corbino, M. Humbert, G. Negri), Pavia, 2010, p. 660 ss. e p. 692 ss.

¹⁹ *Ben.* 3.18.1: «*Quamquam quaeritur a quibusdam, sicut ab Hecatore, an beneficium dare servus domino posuit? Sunt enim qui ita distinguunt, quaedam beneficia esse, quaedam officia, quaedam ministeria; beneficium esse, quod alienus det: alienus est, qui potuit sine reprehensione cessare; officium esse filii, uxoris, et earum personarum, quas necessitudo suscitavit, et ferre opem iubet; ministerium esse servi, quem conditio sua eo loco posuit, ut nihil eorum qui praestat, imputet superiori*». Cfr. l'approfondita analisi di MANTELLO, «*Beneficium servile*», cit., specialmente p. 108 ss. Si veda anche M. LENTANO, *Rhetorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce, 2014, p. 38 ss. Non sempre i due termini «*officium*» e «*beneficium*» sono utilizzati secondo la rigorosa distinzione proposta in Sen., *ben.* 3.18.1. Cfr., a tal proposito, F.R. CHAUMARTIN, *Le «De beneficiis» de Sénèque. Sa signification philosophique, politique et sociale*, Lille-Paris, 1985, p. 36 nt. 35, che si occupa anche del pensiero di Cicerone sul tema. D'altronde, la pratica del *beneficium* è considerata essa stessa un *officium*. Anzi, se vogliamo, l'atto del «*reddere beneficium*», vale a dire del «*referre gratiam*», è considerato da Cicerone (*off.* 1.47) «*officium necessarium*», identificando il *vir bonus* pro-

«qualità» della relazione tra i soggetti interessati. Il *beneficium* si realizza tra individui non legati da vincoli; l'*officium*, invece, è definito come proprio *'filii, uxoris, earum personarum, quas necessitudo suscitatur et ferre opem iubet'*²⁰. Il *ministerium*, infine, è l'atto compiuto dallo schiavo, che non crea alcuna posizione di aspettativa nello stesso nei confronti del proprio padrone, trattandosi di un atto dovuto alla sua condizione di sottomesso: *'servus ... non praestat, sed paret'*.

Mentre il *beneficium* è l'atto di colui che *'dedit cum illi liceret et non dare'* (ben. 3.19.1), l'osservanza dell'*officium* attiene ai figli, alle mogli ed a tutte quelle persone che, per *necessitudo*, sono stimulate e obbligate a portare aiuto. Il dovere di prestare il proprio aiuto, dunque, viene identificato con la *necessitudo*, a sua volta rappresentata in termini di *vinculum*²¹.

Tra i valori collegati agli *officia* troviamo la *pietas*, sentimento che caratterizza, di regola, i comportamenti familiari, quelli verso la patria e gli dei²². La

prio in colui che contraccambia un *beneficium*. Cfr. altresì FIORI, *'Bonus vir'*, cit., p. 183 ss.

²⁰) Sulla stretta connessione tra *beneficium*, da un lato, ed *amicitia* e *necessitudo*, riconducibili all'*officium*, cfr. FALCONE, *'Obligatio'*, cit., p. 86 ss., e FINAZZI, *'Amicitia'*, cit., p. 692 ss.

²¹) Cfr. FALCONE, *'Obligatio'*, cit., p. 88 ss. La rappresentazione della *necessitudo* in termini di *vinculum* si trova, a più riprese, nelle fonti. Per quanto attiene a Cicerone, cfr. *Planc.* 57 (i *vincula propinquitatis et adfinitatis* sono *'causae necessitudinis'*); *Lig.* 21, in cui le varie *necessitudines* tra l'oratore e Tuberone sono qualificate come *'vinculum'*: *'... Haec ego vi propter omnis necessitudines, quae mihi sunt cum L. Tuberone; domi una eruditi, militiae contubernales, post adfines, in omni vita familiares; magnum etiam vinculum quod isdem studiis semper uti sumus ...'*. Cfr. anche Gell., *noct. Att.* 13.3.1, che riferisce la distinzione dei grammatici tra *'necessitas'* e *'necessitudo'*, intendendo la prima come *'vis quaeprimam premens et cogens'*, la seconda come *'ius quoddam et vinculum religiosae coniunctionis'*. In D. 26.10.9 (Mod. *l.s. de heurem.*), si parla di *'vinculum necessitudinis'*. Per la relazione tra *necessitudo* e *officium*, cfr. Cic., *Mur.* 73, *Planc.* 25, *div.* 14, *Verr.* 2.5.139, *Cluent.* 117, *reg. Deiot.* 39, e *fam.* 13.7.5. Per il rapporto tra *'officium'* e *'necessitudo'* cfr., oltre a FALCONE, *'Obligatio'*, cit., p. 91, J. HELLEGOUARCHE, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*, Paris, 1972, p. 154, e G. NEGRI, *La clausola codicillare nel testamento inofficioso*, Milano, 1975, p. 201 ss. Sulla *necessitudo*, cfr. LENTANO, *Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina*, Napoli, 1996, p. 44 ss.

²²) In Sen., *ir.* 2.28.2, il filosofo propone la distinzione tra la *regula officiorum* e quella *iuris*, rimarcando la maggiore estensione della prima rispetto alla seconda. Molti sono i comportamenti, che non rientrano nella *regula iuris*, ma sono imposti da *pietas*, *humanitas*, *liberalitas*, *iustitia*, *fides*. La *pietas*, dunque, è indicata come la prima fonte della *regula officiorum*. Sul passo, cfr. MANTELLO, *'Beneficium servile'*, cit., p. 84, e LENTANO, *Retorica*, cit., p. 56. I riferimenti alla *pietas* sono poi costanti nelle opere di retorica, dove essa è in genere riferita alla nozione di *'natura'*, a partire da *Auct. ad Her.* 2.19 e Cic. *inv.* 2.65-68 e 160-162. Ancora in Quint. *inst.* 7.4.5, a proposito della tematica degli *status* nel *genus iudiciale*, ed in particolare dello *status qualitatis*, la *pietas* è ricondotta nell'ambito della *qualitas absoluta*, criterio per qualificare un fatto giusto o ingiusto. La giustizia si fonda sulla natura o su una convenzione, e dalla natura nascono la *pietas*, la *fides*, la *continentia* ed altre. Per l'analisi del rapporto tra «giuridico» e «non giuridico» nonché della consapevolezza di tale rapporto nell'attività tecnico-costruttiva da parte dei giuristi, una chiave di lettura è individuata da MANTELLO, *Un'etica*, cit., p. 168 ss., ora in *Variae*, cit., I, p. 503 ss., proprio nelle dottrine

pietas, dunque, crea doveri e aspettative nell'ambito della famiglia, che prescindono dai rapporti di parentela agnaticia²³. Si tratta di una nozione notoriamente vaga e sfuggente sul piano dei contenuti, proprio in ragione del fatto che rappresentava un «valore», rispetto al quale ovviamente mancava una definizione dei comportamenti dovuti che ne scaturivano²⁴.

La possibile recezione tra le regole giuridiche di valori intesi come vincolanti, fino ad un certo momento, sul piano etico-sociale rappresenta una tematica di grande interesse, che non può essere compiutamente affrontata in questa sede. Si è ipotizzato che gli influssi della dottrina etica, in particolare di quella stoica, possano aver contribuito alla elaborazione di una nozione etico-morale di *pietas*²⁵. E' anche possibile che – al di là delle interferenze tra settori culturali certamente intervenute, che avrebbero potuto interessare i

retoriche che si occupano del momento equitativo, in particolare nella tematica degli *status* e, in tale ambito, nel profilo dello *status qualitatis*. Per l'analisi di queste problematiche, si veda anche A. MANTELLO, *Il sogno, la parola, il diritto, Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in «BIDR», XCIV-XCV, 1991-1992, p. 363 ss., specie sui passi indicati a p. 378 s. nt. 55, ora in *Variae*, cit., I, p. 369 ss., specie p. 384 s. nt. 55. Cfr. H. LAUSBERG, *Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft*, I, München, 1960, p. 64 ss. Sulla *pietas* nelle declamazioni, cfr. il risalente, ma sempre utile lavoro di F. LANFRANCHI, *Il diritto dei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppi del diritto romano*, Milano 1938, specie p. 107 s.: cfr. LENTANO, *Rhetorica*, cit., p. 39 ss. e 50 ss., e G. RIZZELLI, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce, 2017, p. 30 ss. e p. 81 ss.

²³) Cicerone si occupa della *pietas*, oltre che nel *de inventione* (cfr. nt. che precede), anche in *part.* 78 (*erga deos religio, erga parentes pietas*), *rep.* 6.16 (*pietatem quae cum magna in parentibus et propinquis, tum in patria maxima pietatem*), *nat. deor.* 1.116 (*pietas est iustitia adversum deos*) e *off.* 2.13 (*pietate in parentes, in suos benevolentia*). Sulla *pietas* nelle opere ciceroniane che precedono il 45 a.C., cfr. H. WAGENWOORT, *'Pietas'. Selected Studies in Roman Religion*, Leiden, 1980, p. 7 ss. Si veda anche LENTANO, *Le relazioni*, cit., p. 39 ss.

²⁴) Si discute anche se nella nozione di '*pietas*' sia prevalente l'elemento della doverosità o del valore affettivo. Ritengo che entrambi gli aspetti la caratterizzassero, potendo intendere la *pietas* come un «sentimento doveroso». Cfr., in tal senso, RIZZELLI, *Padri romani*, cit., p. 81 ss. e nt. 195. LENTANO, *Il dono e il debito. Verso un'antropologia del beneficio nella cultura romana*, in «Römische Werte als Gegenstand der Altertumswissenschaft» (cur. A. Haltenhoff, A. Heil, F.-H. Mutschler), München-Leipzig, p. 140 e nt. 42, che richiama anche HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., p. 276, e F. CAVIGLIA, *Valerio Flacco. Le Argonautiche*, Milano, 1999, p. 484 s. nt. 89, pone l'accento sulla componente di obbligo e dovere più che su quelle di spontaneità e affetto, come invece sembra proporre A. TRAINA, sv. '*Pietas*', in «Enciclopedia Vergiliana», IV, Roma, 1988, p. 93 ss., che definisce la *pietas* «il dovere di amare e il diritto di essere riamati (in ogni tipo di rapporto)».

²⁵) F. CANCELLI, *Saggio sul concetto di 'officium' in diritto romano*, in «RISG», XCII, 1957-58, p. 365 ss., e *Nota preliminare sull'«officium civile»*, in «Studi F. Vassalli», I, Torino, 1960, p. 236 ss. M. POHLENZ, *Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung*, I, Göttingen, 1948, trad. it. – *La Stoa. Storia di un movimento spirituale* –, I, Firenze, 1967, p. 536 ss., identifica la *pietas*, nella prospettiva romana permeata della filosofia stoica, come «... il dovere religioso che impegnava l'uomo nei suoi rapporti con la divinità, la famiglia ed il prossimo».

giuristi in modo differente, in relazione alle diverse «sensibilità» degli stessi –, un insieme di dati valoriali presenti nella società romana, tra i quali la *pietas*, rilevanti nelle relazioni familiari ed interpersonali, si siano via via inglobati sul piano della prassi giuridica, del diritto cd. «vivente», affiorando poi nelle soluzioni dei giuristi o delle cancellerie imperiali²⁶.

Nella riflessione giurisprudenziale, in particolare in quella del tardo

²⁶ Sul «diritto vivente», cfr. MANTELLO, *Diritto privato romano. Lezioni*, I, Torino, 2009, p. 89 ss. Sul valore degli *officia* sul piano della prassi giuridica in funzione della ricostruzione del diritto «vigente», cfr. G. NEGRI, *La clausola*, cit., p. 208 s. Una possibile prospettiva di analisi della questione è quella che, con recenti contributi, ha posto l'attenzione sul rapporto tra il settore culturale retorico, ed in particolare quello delle scuole di declamazione a Roma, e la cd. «giuridicizzazione» dell'etica. A proposito della '*pietas*', LENTANO, '*Signa culturae*'. *Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna, 2009, p. 44 ss., sottolinea come sia Seneca (*ir.* 2.28) sia Quintiliano (*inst. or.* 6.10.12-13) esprimevano la convinzione che tale nozione si collocasse in quella ampia sfera di doveri privi di una vera e propria sanzione giuridica, ma non per questo percepiti come meno vincolanti dai consociati. Ad avviso dell'autore («*An beneficium patri reddi possit*», in «Labeo», XLV, 1999, p. 393) sarebbe proprio nelle scuole di retorica che si assisterebbe alla saldatura tra il mondo dell'etica, più esteso, e quello del diritto, più circoscritto, risultando la declamazione «spesso tesa a colmare tale iato, ampliando la sfera della *regula iuris* attraverso l'incorporazione in essa di pratiche e doveri che a Roma attenevano piuttosto nell'ambito dell'etica: essa procede in questo senso verso una formalizzazione di norme che nel codice culturale romano rimanevano viceversa affidate ai meccanismi regolativi del costume e del codice culturale». Tale processo di «giuridicizzazione» dell'etica proprio delle scuole di retorica, come definito da Lentano (cfr. anche ID., *Retorica*, cit., p. 56, dove si qualifica tale processo più propriamente come «un passaggio di regole e principi dal campo degli *officia* e dei *mores*, cui essi appartenevano nella cultura romana, a quello delle leggi scritte») sarebbe riflesso anche nel pensiero di Seneca, vicino a quel mondo. La questione è assai complessa, non potendosi circoscrivere ad una automatica recezione «giuridica» dell'insieme valoriale attinente al campo degli *officia* attraverso la «lente» delle scuole di declamazione. Certamente, l'ambiente delle scuole di retorica può rappresentare un settore dal quale attingere per il tentativo di ricostruzione del rapporto tra il valore degli *officia* e le regole giuridiche. Ma va tenuto conto della complessità dell'esperienza giuridica romana nonché delle possibili soluzioni che diacronicamente possono essersi determinate. Un ruolo decisivo, a tal riguardo, è stato ricoperto dai giuristi, «metronomi» nell'assetto produttivo delle regole giuridiche a Roma. Da tale angolo visuale, le interferenze utili all'inclusione di valori riconducibili agli *officia* nelle determinazioni dei giuristi potevano provenire da svariati settori culturali. Pensiamo alla filosofia (termine da intendere nella prospettiva chiarita in MANTELLO, «*De iurisconsultorum philosophia*»: *spunti e riflessioni sulla giurisprudenza del primo principato*, in «*Ius controversum et auctoritas principis*': giuristi, principe e diritto nel primo impero. Copanello, 11-13 giugno 1998» – cur. F. Milazzo –, Napoli, 2003, p. 153 ss., ora in *Variae*, cit., I, p. 559 ss.), che, sebbene con implicazioni differenti, soprattutto nel corso del Principato, ha rappresentato spesso il retroterra culturale alla base di numerose soluzioni giurisprudenziali, sebbene con diverse sensibilità in seno al ceto dei giuristi. Cfr., sul tema, MANTELLO, *Un'etica*, cit., p. 147 ss., ora in *Variae*, cit., I, p. 481 ss., oltre ai numerosi contributi dell'autore ora raccolti in *Variae*, cit., I, p. 145 ss.

Principato, troviamo numerosi cenni alla '*pietas*'²⁷. Ed appare piuttosto interessante l'uso dell'espressione '*pietas necessitudinis*' in D. 26.10.1.7 connesso con la figura della nutrice. Dalla '*necessitudo*', dunque dalla «necessità» del rapporto, che implica a sua volta doveri reciproci, primo fra tutti il seneciano '*ferre opem*', scaturisce la '*pietas*' – nella soluzione ulpiana estesa evidentemente a regolare anche la relazione tra la nutrice e l'infante²⁸.

Proprio il vincolo di *necessitudo*, che alimenta la *pietas*, impone alla madre, alla nutrice ed alla nonna – oltre alla sorella in forza del rescritto severiano – di venire in aiuto del pupillo. La menzione della nutrice a fianco della madre e della nonna – nell'elenco ulpiano, peraltro, la nutrice segue immediatamente la madre e precede la nonna – sembra rappresentare, dunque, un «sigillo» importante sul ruolo e sulla sua appartenenza alla sfera familiare all'interno della quale si ingenerano rapporti vincolanti, al di là della loro giuridicizzazione²⁹.

3. Se in D. 26.10.1.7 la relazione nutrice-fanciullo potrebbe inquadrarsi dalla prospettiva dell'«*officium pietatis*», al quale la prima è tenuta nei confronti del secondo, la rappresentazione di tale rapporto, con il fanciullo ormai adulto, ritorna nuovamente in altre testimonianze di Ulpiano. Una proviene dal commentario all'«*officium proconsulis*»:

D. 40.2.11 (Ulp. 6 *de off. proc.*): Si minor annis viginti manumittit, huiusmodi solent causae manumissionis recipi: si filius filiae frater sororve naturalis sit.

D. 40.2.13 (Ulp. *libro de off. proc.*)³⁰: Si collactaneus, si educator, si paedagogus ipsius, si nutrix, vel filius filiae cuius eorum, vel alumnus, vel capsarius (id est qui portat libros), vel si in hoc manumittatur, ut procurator sit, dummodo non minor annis decem et octo sit, praeterea et illud exigitur, ut non utique unum servum habeat, qui manumittit. item si matrimonii causa virgo vel mulier manumittatur, exacto prius iureiurando, ut intra sex menses uxorem eam duci oporteat: ita enim senatus censuit.

Il giurista si sta interessando della manomissione realizzata dal minore di venti

²⁷) Si veda *infra*, § 3.

²⁸) Su rapporto tra '*necessitudo*' e '*officium*', si vedano le fonti indicate *supra*, nt. 21. Cfr. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., p. 72 nt. 3, 4 e 5, per le accezioni non familiari di '*necessitudo*'.

²⁹) Nel senso indicato *supra*, nt. 18 e nt. 26.

³⁰) L'*inscriptio* del fr. 13 è priva del numero del libro, ma non sembrano esservi dubbi che il frammento sia la continuazione del fr. 11 e che, pertanto, il libro dal quale proviene il passo sia il sesto. Cfr. A. DELL'ORO, *I libri 'de officio' nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960, p. 144 nt. 145.

anni e, in particolare, delle *causae manumissionis*, vale a dire della *probatio causae* che si tiene, secondo le previsioni della *lex Aelia Sentia*, dinanzi al *consilium*, composto, a Roma, da cinque senatori e cinque cavalieri e, in provincia, da venti *recuperatores civium Romanorum*³¹.

L'elenco delle *causae* è tratto dalla prassi, come segnala l'uso del verbo '*solere*'³². Ulpiano riproduce molte situazioni descritte in precedenza da Gaio³³ – i figli ed i fratelli naturali, l'allievo, il pedagogo, il servo '*procurator habendi causa*', la schiava '*matrimonii causa*', il collattaneo –, aggiungendo le figure dell'*'educator*', della '*nutrix*' e del '*capsarius*'. Precisa, inoltre, per il caso della '*manumissio, ut procurator sit*', che il manomissore non debba avere meno di diciotto anni e non debba possedere quell'unico servo. Per il caso della manomissione '*matrimonii causa*', un senatoconsulto aveva stabilito che il *dominus* si impegnasse mediante giuramento a celebrare le nozze entro sei mesi.

Nel secondo libro del commentario alla *lex Aelia Sentia*, Ulpiano ritorna sulla questione della *probatio causae* in caso di manomissione da parte del minore di venti anni:

D. 40.2.12 (Ulp. 2 *ad l. Ael. Sent.*): Vel si sanguine eum contingit (habetur enim ratio cognationis).

D. 40.2.16.pr.-1 (Ulp. 2 *ad l. Ael. Sent.*): Illud in causis probandis meminisse iudices oportet, ut non ex luxuria, sed ex affectu descendentes causas probent: neque enim deliciis, sed iustis affectionibus dedisse iustam libertatem legem

³¹) Così Gai., *inst.* 1.20: '*Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum, in prouinciis autem uiginti recuperatorum ciuium Romanorum*'. Gaio tratta della composizione del *consilium* e delle modalità da seguire a proposito della *manumissio* del servo minore di trent'anni, ma non sussistevano differenze in caso di affrancazione posta in essere dal *dominus* minore di venti anni.

³²) DELL'ORO, *I libri*, cit., p. 144 s., riteneva, invece, che il giurista stesse riportando il testo della *lex Aelia Sentia*, anche solo parzialmente. D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in «BIDR.», XCVI-XCVII, 1993-1994, p. 206, e V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero. II. Studi sui libri 'de officio proconsulis' e la loro fortuna tardoantica*, Napoli, 2004, p. 190 nt. 16, evidenziano l'associazione, nel linguaggio del giurista, tra l'uso del verbo '*solere*' e la prassi.

³³) L'elenco gaiano si ricava da Gai., *inst.* 1.19: '*Iustae autem causae manumissionis est, veluti si quis filium filiamve aut fratrem sororemve naturalem aut alumnum aut paedagogum aut servum procuratoris habendi gratia aut ancillam matrimonii causa apud consilium manumittat*'. Il giurista tratta delle *causae manumissionis* dello schiavo minore di trenta anni, poi richiamate, a proposito delle *causae* relative al *dominus* minore di venti anni, in Gai., *inst.* 1.39: '*Iustae autem causae manumissionis sunt, veluti si quis patrem aut matrem aut paedagogum aut conlactaneum manumittat. Sed et illae causae, quas superius in servo minore XXX annorum exposuimus, ad hunc quoque casum, de quo loquimur, adferri possunt. Item ex diverso hae causae, quas in minore XX annorum domino rettulimus, porrigi possunt et ad servum minorem XXX annorum*'.

Aeliam Sentiam credendum. Si quis minori viginti annis hac lege servum dedit aut pretio accepto vel donationis causa, ut eum liberum faciat, potest ille causam manumissionis istius probare, hoc ipsum allegans legem datam, et perducere ad libertatem: ergo hic debet ostendere hoc inter ipsos actum, ut proinde vel ex lege donationis vel ex affectione eius qui dedit res aestimetur.

Il giurista segnala, dapprima, la parentela per sangue, richiamando la *ratio cognationis*, quale criterio giustificativo: «... si sanguine eum contigit». Prosegue, poi, invitando i componenti del *consilium* a tenere conto, «in causis probandis», di *causae* che traggano origine «non ex luxuria, sed ex affectu»: non dagli eccessi e dall'intemperanza, dunque, ma dall'affetto, dal sentimento. Sul piano della *probatio*, il sentimento, l'affetto, l'amore (l'*'affectus'*) rappresentano una «*iusta causa manumissionis*», che si oppone al mero eccesso, all'intemperanza, alla sovrabbondanza quale eventuale ragione della manomissione.

Dopo aver indicato il criterio di valutazione che il *consilium* dovrebbe seguire per la *probatio causae*, Ulpiano sembra esprimere un giudizio sulle finalità della legge. Deve ritenersi, a suo avviso, che la legge *Aelia Sentia* abbia inteso concedere la «*iusta libertas*» in ragione di «*iustae affectiones*», non dei «*delicia*». Le intenzioni del manomissore, secondo le finalità del provvedimento, devono essere corrette, non possono rappresentare espressione di lusso e mollezza. L'uso di «*affectio*», nella seconda parte di D. 40.2.16.pr., sembra possa riferirsi alle intenzioni del *dominus*, valutate in senso ampio, quale aspetto da ricondurre agli obbiettivi che la legge intendeva perseguire. Il lemma «*affectus*», utilizzato da Ulpiano nella prima parte del passo a proposito della valutazione della *probatio causae*, indica, invece, la qualificazione in termini valoriali della *affectio*: il sentimento, l'affetto posto alla base del rapporto, rappresentano delle *iustae affectiones*.

Il cenno alla relazione affettiva può essere riferito alla maggior parte delle situazioni prese in considerazione dal giurista in D. 40.2.11 e 13: oltre ai figli ed ai fratelli naturali, la cui *probatio* si giustifica in forza della *ratio cognationis* evocata in D. 40.2.12, il collattaneo, l'educatore, il pedagogo, la nutrice, l'allievo, il capsario rappresentavano l'altro «polo» di quell'insieme di relazioni «quasi» parentali che si instauravano nel corso della vita del fanciullo, dalla sua nascita in avanti.

Tra di essi, la nutrice rivestiva, probabilmente, un ruolo di primo piano. Sembrano attestarlo sia la testimonianza ulpiana in tema di *accusatio suspecti tutoris*³⁴ sia le numerose iscrizioni funerarie rinvenute che segnalano la persi-

³⁴) D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 *ad ed.*), su cui si veda *supra*, §. 2.

stenza della relazione sino alla morte della nutrice o dell'(ex) fanciullo³⁵.

La manomissione della propria nutrice, dunque, può rappresentare, nella prospettiva ulpiana ricostruibile dalla combinazione delle testimonianze provenienti dal *de officio proconsulis* e dal commentario alla *lex Aelia Sentia*, l'esecuzione di un *officium pietatis*. Se alla base c'è l'*affectus*, è attraverso la *pietas* che lega la nutrice al fanciullo, ormai adulto, che quest'ultimo compie un atto ritenuto doveroso sul piano etico-sociale. Tale comportamento, dunque, deve essere considerato positivamente nel giudizio del *consilium* che valuta la *probatio causae*. La *libertas* attribuita, dunque, sarà *iusta*, conformemente alle intenzioni della *lex Aelia Sentia*.

A tal riguardo, non pare di poco conto che proprio il giurista severiano mostri una particolare sensibilità per la *pietas*, valore richiamato in molteplici situazioni e contesti. E che, in tale età, l'*officium pietatis* rappresenti un parametro a cui ricorrere sovente per la proposizione di soluzioni giuridiche.

Da siffatta prospettiva, è anche possibile che il rapporto nutrice-ex infante sia stato ricondotto nell'alveo dell'*officium pietatis* per la prima volta in quel periodo, ed in particolare ad opera di Ulpiano, allargando le «maglie» dell'ambito familiare al quale normalmente si riconducevano le relazioni doverose caratterizzate dalla *pietas*³⁶.

Il ricorso alla *pietas* quale motivo posto a fondamento di tematiche giuridiche, nelle forme dei provvedimenti delle cancellerie imperiali, nonché delle soluzioni giurisprudenziali, sembra, infatti, attestarsi in modo manifesto in età severiana, in tema di rapporti fra genitori e figli o, più in generale, fra ascendenti e discendenti, tra fratelli, fra coniugi, fra zii e nipoti³⁷.

³⁵) Cfr. *supra*, § 1.

³⁶) L'assenza della nutrice dall'elenco di Gai., *inst.* 1.19 e 39, può far pensare che non fosse presa in considerazione da Gaio o che vi fossero dissensi nell'interpretazione giurisprudenziale.

³⁷) Pensiamo al rescritto di Caracalla, riferito da Ulpiano in D. 11.7.14.7 (Ulp. 25 *ad ed.*), con il quale la cancelleria imperiale avrebbe delineato la linea di confine per l'esperibilità dell'*actio funeraria* volta al recupero delle spese sostenute per le esequie proprio nelle intenzioni del *funerator*: si era agito '*pietatis causa*' o '*animo recipiendo*'? Il giurista afferma l'opportunità per il *funerator* di fare una *testatio*, che racchiuda l'intenzione di recuperare le somme pagate, affinché in seguito egli non abbia a subire l'argomentazione difensiva dell'erede avente ad oggetto l'agire *pietatis causa*. A tal riguardo, è interessante l'affermazione di Ulpiano, secondo il quale chiunque provveda a seppellire un '*alienum cadaver ne insepultus iaceret*' è mosso da '*pietatis intentione*', estendendo in tal modo l'*officium pietatis* anche al di fuori dell'ambito familiare. Sulla nozione di '*pietas*' in Ulpiano, in relazione all'*actio funeraria*', mi permetto di rimandare a F.M. SILLA, *Il rimborso delle spese funerarie in caso di 'prohibitio heredis'. Ulp. 25 ad edictum D. 11.7.14.13*, in «Testi e problemi del giusnaturalismo romano» (cur. D. Mantovani, A. Schiavone), Pavia, 2007, p. 661 ss. Il tema dell'agire *pietatis causa* ricorre anche nei successivi §§ 8, 9 e 13 del fr. 14. Anche in te-

Quel vincolo nei confronti di persone alle quali si è legati da rapporti di sangue, consuetudine e affetto, che nelle fonti retoriche troviamo descritto a partire dal primo secolo a.C.³⁸, nell'età dei Severi diviene sovente criterio decisionale nonché motivo normativo³⁹. Il ricorso alla *pietas*, dunque, rappresenterebbe lo «strumento» per dare rilevanza ad esigenze sociali non formalizzate e non giuridicizzate. Ed in tale contesto, accanto alle relazioni familiari, spicca il ruolo della nutrice, componente «non parente» della famiglia romana.

4. D'altronde, che l'«*officium pietatis*» caratterizzasse il rapporto nutrice-infante sembra emergere, oltre che dalle iscrizioni funerarie⁴⁰, da alcune testimonianze letterarie.

In particolare, nel noto discorso di Favorino, riferito da Aulo Gellio⁴¹, il filosofo considerava inammissibile l'affidamento dell'infante alla nutrice, valutando tale comportamento dei genitori come un abbandono.

Favorino richiama continuamente la natura in relazione alla necessità di allattare il figlio da parte della madre. E così esclude che la madre che allon-

ma di *alimenta*, il giurista parla in D. 25.3.5 (Ulp. 2 *de off. cons.*) di «*pietatis ratio*» (§ 15), di «*ratio naturalis*» (§ 16), di «*officium pietatis*» (§ 17), riferendo nuovamente di rescritti imperiali. Parla di «*ius pietatis*» e di «*pietas cogens*» Paolo in D. 3.5.33 [34] (Paul. 1 *quaest.*), sempre in tema di *alimenta*, prestati da una nonna al nipote. Ulpiano arriva addirittura a parlare, in D. 37.15.1.2 (Ulp. 1 *opin.*), di una «*publica pietas*», a proposito dell'*obsequium* verso i *parentes*, la cui violazione è un *delictum* attinente, appunto, «*ad publicam pietatem*». Nello stesso frammento, al § 1, Ulpiano ricorre alla «*pietatis ratio*» fra madre e figlio colliberti, che «*secundum naturam salva esse debet*». Cfr. G. RIZZELLI, *Immagini di padri angustei*, in «Legami familiari e diritto nel mondo romano. Atti del V incontro fra storici e giuristi. Lecce 26-27 febbraio 2015» (cur. F. Lamberti, A. Parma, R. D'Alessio), Lecce, 2016, p. 25 nt. 56.

³⁸ Cfr., sul punto, gli autori citati *supra*, nt. 22. Cfr. anche R.P. SALLER, «*Pietas* and «*patria potestas*: obligation and power in the Roman household», in «Patriarchy, property and death in the Roman family», Cambridge, 1997, p. 102 ss., specie p. 107 ss. in riferimento agli *exempla pietatis* riferiti da Plinio il Vecchio (*nat. hist.* 7.36.36.[122]) al di fuori del rapporto genitori-figli.

³⁹ Nel tardo principato, d'altronde, assistiamo, da parte dei giuristi, ad una più chiara presa di coscienza della dialettica tra «giuridico» e «morale» rispetto al periodo precedente (cfr. *supra*, nt. 18) sebbene con atteggiamenti peculiari tra i singoli giuristi, in particolare Paolo e Ulpiano. Come è stato messo in luce (cfr. MANTELLO, *Un'etica*, cit., p. 177 s., ora in *Variae*, cit., I, p. 511 s.), i contrasti seneciani fra «*beneficium*» e «*creditum*», fra «*honestum*» e «*necessarium*», fra «*regula officiorum*» e «*regula iuris*» (Sen., *ir.* 2.28.2), rimasti estranei alla riflessione giurisprudenziale del I-II secolo d.C., sembrano lasciare invece traccia nel pensiero dei giuristi del tardo Principato attraverso un processo di recupero del pensiero di Seneca.

⁴⁰ Si considerino anche gli epiteti «*piissima*» («CIL», 6.16329), «*pietissima*» («CIL», 6.15655), «*sanctissima*» («CIL», 14.486), «*sancta, pia*» («CIL», 6.7290), contenuti nelle iscrizioni funerarie dedicate dagli ex-infanti o dalle loro famiglie alle nutrici.

⁴¹ Gell., *noct. Att.* 12.1.1 ss. Favorino considera anche le conseguenze fisiologiche dell'affidamento dell'infante alla nutrice, dal momento che il latte avrebbe delle proprietà analoghe a quelle dello sperma maschile (12.14).

tani il figlio appena nato sia *'tota integra mater'*; si tratta, al contrario, di un *'genus matris contra naturam imperfectum atque dimidiatum'*.

Il cenno alla natura prosegue mediante riflessioni medico-scientifiche a proposito del latte, che non sarebbe altro che il sangue, nutrimento del feto fino al parto, che si trasforma, attraverso un processo di respirazione e calore, nel latte materno⁴². Tale circostanza, prosegue Favorino, è talmente importante che sarebbe sciocco non considerarla, dal momento che la trasmissione del latte attraverso l'allattamento crea somiglianze di corpi e caratteri. Non v'è ragione, quindi, di degradare la nobiltà del corpo e dell'animo che l'uomo porta con sé dalla nascita, soprattutto se colei che viene impiegata per fornire il latte è schiava o di origine servile, straniera e barbara, disonesta, deforme, impudica, ubriaccona. La prassi, infatti, è quella di ricorrere alla schiava che, nel momento della necessità, abbia latte a disposizione, senza operare una scelta oculata.

Terminate le considerazioni che coinvolgevano le convinzioni mediche, Favorino passa a quelle di natura affettiva. Il termine di riferimento è sempre la natura: il vincolo ed il legame di tenerezza e amore con il quale la natura avvince i genitori ed i figli si sarebbe interrotto o perlomeno allentato⁴³. Distrutti i fondamenti della *'nativa pietas'*, continua il filosofo, l'amore dei figli per i genitori non sarà più *'naturalis'*, bensì *'civilis et opinabilis'*⁴⁴.

E' interessante la terminologia ricorrente, che ricalca in parte quella ul-piana: *'vinculum'*, *'adfectio'*, *'pietas'*. Il *'vinculum animi atque amoris'*, la *'adfectio animi, amoris, consuetudinis'*, la *'nativa pietas'* sono relazioni che si avviano tra l'infante e la nutrice, con l'allattamento affidato a quest'ultima. Peraltro, il rapporto che si instaura e dal quale nascono *vincula, adfectiones, pietas*, si costruisce sul principio di reciprocità. E' il comportamento posto in essere che, come risulta essere determinante per la sostituzione della nutrice alla madre quale terminale affettivo, allo stesso modo genera sentimenti e doveri reciproci tra la nutrice e l'infante fondati sulla *pietas*, anche quando quest'ultimo abbia raggiunto un'età adulta⁴⁵.

⁴² Arist., *gener. anim.*, 4.8.777a, affermava che il sangue della donna, che durante la gravidanza nutre il feto, si sarebbe trasformato attraverso un processo di «cottura» nel latte che serve per nutrire l'infante dopo la nascita. L'autore del *corpus hippocraticum* (*nat. puer.* 7.492 e 510 ss.) e Plutarco (*amor. prol.* 6.495 e-f) confermerebbero le teorie aristoteliche. Cfr., sul punto, G. PEDRUCCI, *Baliatico, αἰδώς e malocchio: capire l'allattamento nella Grecia di epoca arcaica e classica anche con l'aiuto delle fonti romane*, in «EuGeStA (Revue sur le genre dans l'antiquité / Journal on Gender Studies in Antiquity)», V, 2015, 29 ss.

⁴³ Anche lo Ps. Plutarco (*lib. educ.* 1.5) attribuisce maggiore tenerezza e attenzione all'allattamento materno in ragione del legame intimo che si forma prima della nascita.

⁴⁴ Gell., *noct. Att.* 12.1.23.

⁴⁵ Si pensi alla sepoltura di Nerone e Domiziano, compiuta dalle nutrici – Egloghe

5. La particolare «sensibilità» di Ulpiano per il ruolo della nutrice è attestata in un'altra testimonianza, tratta dal '*de omnibus tribunalis*', sulla competenza del governatore provinciale in tema di salari ed onorari non pagati⁴⁶:

D. 50.13.1.14 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): Ad nutricia quoque officium praesidis vel praetoris devenit: namque nutrices ob alimoniam infantium apud praesides quod sibi debetur petunt. sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur: ceterum post haec cessant partes praetoris vel praesidis.

Il giurista, nei paragrafi che precedono il § 14, propone una gerarchia tra le diverse *artes*, ponendo al vertice filosofia e giurisprudenza (§ 4-5), seguite da retorica, grammatica, geometria (*pr.*) e medicina (§ 1), per passare poi a discipline che si realizzano '*per litteras vel notas*', come quelle dei maestri di scuola elementare, dei copisti, degli stenografi e dei contabili (§ 6). A queste professioni, il giurista ne fa seguire altre, nelle quali prevale l'elemento materiale su quello intellettuale⁴⁷.

Fra tutte le professioni elencate da Ulpiano, era permesso agire *extra ordinem* ad insegnanti, medici, nutrici ed avvocati. La presenza delle nutrici tra i lavoratori considerati dal giurista ha suscitato delle perplessità e sono state proposte soluzioni differenti per giustificarla⁴⁸. Si è detto che l'attività dell'allattamento, alla quale nel passo si limita il diritto di agire in giudizio ('*sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur*'), non potesse rientrare nell'oggetto di un contratto di locazione o di mandato e che pertanto, la richiesta dei '*nutricia*' dovesse necessariamente passare per la procedura *extra ordinem*⁴⁹. Ma tale circostanza, come è emerso in particolare dalle testimonianze

e Alessandra per il primo, Fillide per il secondo –, in ragione evidentemente dell'*officium pietatis* al quale le donne si sentivano tenute nei confronti dei loro ex fanciulli. Cfr. Suet., Nero 50.2, Dom. 17.3 e Cass. Dio, 67.18.

⁴⁶ Cfr., sul passo, A. BERNARD, *La rémunération des professions libérales en droit romain classique*, Paris, 1936, *passim*, specie p. 84 ss. sul § 14, J. MICHEL, *La gratuité en droit romain*, Bruxelles, 1962, p. 200 ss., G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, p. 212 ss., specie p. 276 ss. sul § 14, e A. SMYSHLIAEV, *La nourrice au tribunal du gouverneur romain*, in «Cahiers du Centre Gustave Glotz», XIII, 2002, p. 113 ss.

⁴⁷ Cfr. sul punto V. MAROTTA, '*Multa de iure sancit*'. *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, p. 145 s.

⁴⁸ La testimonianza ulpianea è stata discussa, soprattutto per il cenno al *praetor* contenuto in chiusura del § 14. Si rimanda, per la questione, a COPPOLA, *Cultura*, p. 287 ss. nt. 258, R. SCIORTINO, «*Denegare actionem*», *decretum e intercessio*, in «AUPA.», LV, 2012, p. 692 e nt. 84 e 85, con indicazione di ulteriore dottrina.

⁴⁹ Così BERNARD, *La rémunération*, cit., p. 84 ss.

papirologiche dell'Egitto greco-romano, è stata al contrario comprovata⁵⁰. Nel Digesto, peraltro, sono presenti passi che si occupano delle richieste delle nutrici per la propria attività professionale⁵¹.

E' un dato di fatto che, nella prospettiva ulpiana, l'attività della nutrice sia posta sullo stesso piano di quella espletata da medici e insegnanti, probabilmente in considerazione del fatto che le nutrici si occupassero del fisico e della mente degli infanti.

Ulpiano, nel *principium* e nel § 1, riconosce ai *praeceptores studiorum liberalium* di poter avanzare richieste dinanzi al governatore della provincia in ragione di una *iusta causa* – addirittura «più giusta» (*nisi quod iustior*) nel caso dei medici (*cum hi salutis hominum curam agant*) –, occupandosi degli studi⁵².

Il giurista mostra attenzione per i ruoli «chiave» nella formazione e nella cura degli individui. La *'cura salutis et studiorum hominum'* diviene *'iusta causa'* del *'ius dicere extra ordinem'*. In tale quadro generale, con la precisazione che il punto di riferimento erano i *professores* (*licet non sint professores*), si era affermato, in via di fatto (*tamen usurpatum est*), anche il diritto di ricorrere al governatore per i maestri elementari⁵³, a cui seguivano alcuni «tecnici», come i copisti, gli stenografi ed i contabili⁵⁴.

⁵⁰) Mi riferisco ai contratti di baliatico, su cui cfr. *supra*, nt. 6.

⁵¹) Vedi *supra*, nt. 13.

⁵²) L'associazione tra medici, precettori e nutrici, peraltro, non può non richiamare quelle contenute nel *de beneficiis* di Seneca. Medici e precettori sono accostati in *ben.* 6.15.2 e 6.16.1 ss. Dal primo si acquista *'rem inaeestimabilem, vitam ac bonam valetudinem'*; dal secondo *'studia liberalia et animi cultum'*. E' certamente interessante la riproposizione, da parte di Ulpiano, dei due aspetti descritti da Seneca, nel momento in cui parla nel passo analizzato nel testo della *'cura salutis et studiorum hominum'*. Il filosofo proseguiva, poi, parlando del debito contratto nei confronti di medici e precettori, sostenendo che esso andasse al di là del denaro, che atteneva alla *'occupatio'* e non al *'meritum'*. Quando il medico ed il precettore hanno dato qualcosa di personale nell'esercizio delle loro funzioni, tenendo una benevola e affettuosa disposizione nei confronti del paziente e dell'allievo, si incorrerebbe nella ingratitudine se non fossero considerati *'inter gratissimas necessitudines'*. Sul passo, cfr. E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, II.1, Padova, 1962, p. 59. Le nutrici ed i precettori, invece, sono associati in *ben.* 7.28.2, proprio in riferimento ai *'beneficia'* procurati ai fanciulli, che impongono a questi ultimi il dovere di *'referre gratiam'*. Sui passi di Seneca, si veda *infra*, § 7.

⁵³) Sui maestri elementari a Roma, cfr. H.-I. MARROU, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*², Paris, 1966, trad. it. – *Storia dell'educazione nell'antichità* –, Roma, 1994, p. 355 ss.

⁵⁴) Il giurista parla poi (§ 8) dei *'comites'*, ai quali va riconosciuto il medesimo diritto al *salarium* degli insegnanti. Si è sostenuto (J. MACQUERON, *Le travail des hommes libre dans l'Antiquité Romaine*², Aix-en-Provence, 1958, p. 173, e K. VISKY, *Geistige Arbeit und die 'artes liberales' in den Quellen des römischen Rechts*, Budapest, 1977, p. 80) che si trattasse di assistenti dei governatori, così definiti in ragione del fatto che li accompagnavano ovunque. MAROTTA, *'Multa'*, cit., p. 146, sebbene riferendosi ai tecnici enumerati nel § 6, definiti «indispensabili per un corretto funzionamento dell'amministrazione», sottolinea il ruolo

Da tale visuale, quindi, la menzione delle nutrici, a fianco dei professori, dei medici, degli insegnanti e degli avvocati, può trovare una spiegazione⁵⁵. Si tratterebbe, infatti, di lavoratori che contribuiscono, prima e insieme agli insegnanti degli *studia liberalia*, alla formazione degli individui. Una figura, quella della nutrice, che potrebbe peraltro inquadrarsi rispetto sia alla *cura salutis* sia alla *cura studiorum*, se intendiamo in senso ampio i termini '*salus*'⁵⁶ e '*studia*'⁵⁷.

Al contempo, il testo ulpiano lascia intravedere uno spaccato della società romana di quel periodo, indicando ordini e ceti privilegiati, nonché professioni ritenute, sul piano socio-familiare, di particolare rilevanza⁵⁸. Non si trattava solo di una prospettiva professionale, ma della rilevanza del ruolo all'interno della famiglia, secondo una scala valoriale romana.

6. La questione della manomissione del servo da parte del minore di venti anni, presa in esame da Ulpiano, è affrontata anche da Paolo, nel commentario alla *lex Aelia Sentia*, sebbene non venga menzionata la nutrice. La testimo-

decisivo, nella rappresentazione di Ulpiano, svolto dalle esigenze dell'apparato burocratico imperiale. I '*comites*', intesi come addetti al governatore o ad altri importanti funzionari imperiali, potrebbero rientrare in tale scenario. Cfr., a tal riguardo, anche D. 19.2.19.10 (Ulp. 32 *ad ed.*), dove si parla del '*comes legati Caesaris*' e della sua richiesta di '*salarium*' dopo la morte del legato. La circostanza che, nel passo, la richiesta potesse essere avanzata mediante la procedura formulare non appare decisiva per escludere che il governatore della provincia potesse giudicare *extra ordinem* su tali istanze, rappresentando un'opzione. Anche in D. 48.6.7 (Ulp. 8 *de off. proc.*) e D. 48.19.6.1 (Ulp. 9 *de off. proc.*), il giurista ricorre a '*comites*' nel senso di addetti accompagnatori dei funzionari. In alternativa, dovremmo spiegare l'associazione ai *professores* ipotizzando che Ulpiano si stesse riferendo agli assistenti degli insegnanti. Così, H.T. KLAMI, '*Mandatum*' and *Labour in roman Law*, in «ZSS», CXIX, 1989, p. 581. Non sembra sostenibile l'identificazione dei *comites* del passo con i *paedagogi*, proposta da SMYSHLIAEV, *La nourrice*, cit., p. 128. Peraltro, nei passi del Digesto indicati a sostegno dell'ipotesi (D. 47.10.15.16, Ulp. 57 *ad ed.*, e D. 47.11.1.2, Paul. 5 *sent.*), '*comes*' è utilizzato, in riferimento all'editto '*de ademptata pudicitia*', per rappresentare gli accompagnatori delle *matronae* e dei fanciulli, secondo l'uso delle famiglie altolocate romane.

⁵⁵) Nelle fonti letterarie, l'associazione tra le nutrici ed i precettori si incontra, tra gli altri, in Sen. *ben.* 7.28.1 ss. (si veda *infra*, § 7), e in Plin., *epist.* 5.16.3. Vi sono poi numerose attestazioni del rapporto allievo-insegnante inteso come manifestazione di una relazione affettiva. Cfr., a titolo esemplificativo, Quint., *inst. or.* 1.2.15, 2.9.1-2 e 3.2.5.

⁵⁶) Le nutrici si occupavano dell'igiene e della pulizia degli infanti, oltre che dell'allattamento, dello svezzamento e dell'introduzione ai giochi. Cfr. Sor., *Gyn.* 2.19 ss. Si veda V. FAI, *L'humanitas di Sorano di Efeso*, in «WP. Centro di Ricerca sulle Lingue Franche nella Comunicazione Interculturale e Multimediale», II, 2016, p. 3 ss.

⁵⁷) Nella prospettiva di Quintiliano, la nutrice ricopre un ruolo fondamentale nella formazione pre-scolare del fanciullo, al punto che è responsabile dei primi erudimenti dal punto di vista linguistico e morale. Cfr. Quint., *inst. or.* 1.1.4: '*et morum quidem in his baud dubie prior ratio est, recte tamen etiam loquantur*'.

⁵⁸) Cfr., in tal senso, SMYSHLIAEV, *La nourrice*, cit., p. 130 ss.

nianza appare, però, di particolare interesse, occupandosi, come Ulpiano, delle *causae probationis*. Anche Paolo non mette in discussione che la *manumissio* rappresenti, in sé, un *beneficium*⁵⁹:

D. 40.2.15 (Paul. 1 *ad l. Ael. Sent.*): pr. Etiam condicionis implendae causa minori viginti annis manumittere permittendum est, veluti si quis ita heres institutus sit, si servum ad libertatem perduxerit. 1. Ex praeterito tempore plures causae esse possunt, veluti quod dominum in proelio adiuvaverit, contra latrones tuitus sit, quod aegrum sanaverit, quod insidias detexerit. et longum est, si exequi voluerimus, quia multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare: quas aestimare debebit is, apud quem de ea re agatur.

Dopo aver portato l'esempio del minore di venti anni istituito erede sotto la condizione di manomettere il servo quale causa giustificativa dell'affrancazione, nel § 1 il giurista riferisce come svariate siano le *causae* della *probatio* dinanzi al *consilium* recepite dal passato. L'elenco attiene a situazioni nelle quali il servo abbia arrecato un vantaggio al proprio padrone: l'aiuto in battaglia, la difesa dai briganti, la guarigione dalla malattia, la protezione dalle insidie. L'elencazione, continua Paolo, sarebbe lunga se si volesse proseguire, dal momento che '*multa merita incidere possunt, quibus honestum sit libertatem cum decreto praestare*'. Si dovrà valutare, dunque, caso per caso.

Le situazioni elencate da Paolo, riconducibili al dato valoriale dell'*'honestum'*, sembrano richiamare il '*referre gratiam*' proprio del *beneficium*, così come delineato nel pensiero seneciano⁶⁰. Il giurista, è ovvio, non vuole, con il richiamo di '*honestum*', riferirsi alla *manumissio*, da intendere di per sé come un *beneficium*. Ciò che è '*honestum*', per Paolo, è la *causa* da sottoporre al *consilium*, e lo è in quanto si tratta di giustificare il superamento di un divieto legislativo attraverso l'analisi delle intenzioni del manomissore. Questo appare, a mio avviso, il momento che segna la linea di confine tra Paolo e Ulpiano: il criterio di valutazione delle intenzioni, le '*iustae adfectiones*' di cui parlava il giurista di Tiro. Per Paolo, l'atto del '*libertatem praestare*' passa attraverso la qualificazione del comportamento in termini di '*honestum*', valore che può assumere

⁵⁹ Cfr., sulla *manumissio* quale *beneficium*, MANTELLO, '*Beneficium*', cit., p. 79 ss., specie nt. 101, a proposito della *revocatio in servitutem* del liberto ingrato.

⁶⁰ Cfr. *supra*, § 2. Sull'antitesi tra '*honestum*' e '*necessarium*' in Seneca, cfr., tra gli altri, MANTELLO, '*Beneficium*', cit., p. 73 ss., specie p. 83 ss., e *Un'etica*, cit., p. 158 ss., ora in *Variae*, cit., I, p. 492 ss., nonché NÖRR, *Ethik*, cit., p. 272, e FALCONE, '*Obligatio*', cit., p. 108 ss. Il principio «dell'incardinamento del *beneficium* all'*honestum*» (MANTELLO, '*Beneficium servile*', cit., p. 85), sarebbe di derivazione paneziana. Come il '*beneficium*', anche il '*referre gratiam*' si identifica con l'*honestum* (cfr. Sen., *ben.* 3.7.1: '*referre gratiam* desinit esse [res] honesta, si necessaria est'). Su '*honestum*' nel *de officiis* di Cicerone, cfr. FIORI, '*Bonus vir*', cit., p. 125 ss.

tante angolature quanti siano i '*merita*' ('*multa*') dello schiavo. Tutte queste situazioni, a suo giudizio, possono diventare '*causae probationis*' che il *consilium* sarà tenuto a valutare positivamente.

Con l'associazione '*merita*'-'*honestum*', e la possibile qualificazione di quest'ultima nozione in termini di '*referre gratiam*', Paolo sembra andare oltre la soluzione di Ulpiano, generalizzando le '*iustae adfectiones*' di D. 40.2.16.pr. nei '*multa merita quibus honestum sit libertatem praestare*'. Lascia da parte la dimensione individuale dell'*'affectus*', superandola con il richiamo ai '*merita*', non necessariamente connessi ai doveri fondati sulla '*pietas*'.

Le situazioni descritte da Paolo sembrano indicare comportamenti che probabilmente andavano al di là di quelli automaticamente riconducibili alla condizione di soggezione del servo, il cd. *ministerium*: la protezione del padrone, l'aiuto in battaglia, la cura nella malattia, rappresentano circostanze nelle quali lo schiavo realizza un *beneficium* al proprio *dominus*⁶¹. Né appare decisiva l'assenza di riferimenti alla nutrice nella testimonianza di Paolo. Il giurista propone un elenco con delle esemplificazioni, ma lascia intendere che le situazioni sono molteplici ('*multa*'), sintetizzate nel binomio '*merita-honestum*'.

La decisione del *dominus*, pertanto, sarà circoscritta sempre al momento «morale», ma senza quel vincolo di '*necessitudo*', che abbiamo ipotizzato caratterizzare, per Ulpiano, il rapporto nutrice-fanciullo. La valutazione della meritevolezza del comportamento del servo attiene al momento individuale, al dovere di riconoscenza del *dominus*, spinto a *referre gratiam* in ragione del vincolo interiore che si è determinato per il beneficio ricevuto⁶².

7. La possibile qualificazione di '*honestum*', in D. 40.2.15.1, in termini di '*referre gratiam*', non può non evocare l'inquadramento della relazione nutrice-infante nell'ambito dei *beneficia* da parte di Seneca. Nel *De Beneficiis*, il filosofo parlava dell'attività della nutrice, dapprima, in termini di '*officium*', per poi qualificare l'allattamento come un '*beneficium*' per l'infante:

⁶¹) Seneca, d'altronde, a proposito della classificazione di *beneficium*, *officium* e *ministerium* proposta in *ben.* 3.18.1, rileva come anche il servo possa compiere *beneficia* nei confronti del padrone: *ben.* 3.18.2: '*servum qui negat dare aliquando domino beneficium, ignarus est iuris humani: refert enim, cuius animi sit, qui praestat, non cuius status*'.

⁶²) Come rilevato da FIORI, '*Bonus vir*', cit., p. 184 ss., «per Cicerone anche il *referre gratiam* è dunque un *officium necessarium*». L'autore estende il pensiero ciceroniano alle riflessioni di Seneca, affermando che anche per il filosofo «la restituzione degli atti liberali non è completamente libera, ma risponde a regole di doverosità». La doverosità, a mio avviso, va, però, ricondotta alla dimensione volontaristica, che «costringe» il *dominus* al *referre gratiam* in ragione del vincolo di riconoscenza che attiene a parametri interiori, sintetizzati da Paolo, in D. 40.2.15.1, nell'*'honestum*'.

ben. 3.29.7: Nisi me nutrix aluisset infantern, nihil eorum, quae consilio ac manu gero, facere potuissem nec hanc emergere in nominis claritatem, quam civili ac militari industria merui; numquid tamen ideo maximis operibus praeferes nutricis officium? Atqui quid interest, cum aequae sine patris beneficio quam sine nutricis non potuerim ad ulteriora procedere?

Seneca si sta occupando della possibilità, per i figli, di compiere *beneficia* nei confronti dei propri genitori, maggiori di quelli ricevuti. Di qui, le riflessioni si spostano sul rapporto necessario tra ciò che precede e la sua derivazione, che non potrebbe esserci senza il precedente che ne è causa. Il richiamo della nutrice, dunque, si spiega per il suo compito di *‘alere infantern’*, che la colloca a fianco del padre che ha generato il figlio. Senza i *beneficia* di entrambi, valutati alla stessa stregua (*‘aeque’*), il fanciullo non avrebbe potuto realizzare attività intellettuali e fisiche né conseguire fama.

Se *officium*, nel passo, va inteso come il compito al quale la nutrice è tenuta, maggiore interesse suscita invece la presenza di *‘beneficium nutricis’*, posta accanto a quello *‘patris’*. L’atto in sé dell’allattamento, ovviamente, non poteva rappresentare un *beneficium*, in quanto si sarebbe trattato di un mero *officium*, inteso senza implicazioni filosofiche. Seneca non lo esplicita, ma parlando di *‘beneficium nutricis’* voleva riferirsi alle modalità di attuazione del comportamento della stessa. Possiamo prendere a termine di paragone, in chiave interpretativa, il discorso svolto a proposito del medico e del precettore in *ben.* 6.16.1 ss.⁶³. Seneca distingue il debito di denaro nei loro confronti per le

⁶³) *‘Infinitum erit, si latius exempla conquiram, quibus appareat, parvo magna constare. Quid ergo? quare et medico et praeceptori plus quiddam debeo, nec adversus illos mercede defungor? Quia ex medico ne praeceptore in amicum transeunt, et nos non arte quam vendunt, obligant, sed benigna et familiari voluntate. Itaque medico, si nihil amplius quam manum tangit, et me inter eos, quos perambulat, ponit, sine ullo affectu facienda vitandave praecipiens, nihil amplius debeo: quia me non tanquam amicum vidit, sed tanquam imperatorem. Ne praeceptorem quidem habeo cur venerer, si me in grege discipulorum habuit; si non putavit dignum propria et peculiari cura, si nunquam in me direxit animum: et quum in medium effunderet quae sciebat, non didici, sed excepi. Quid ergo est, quare istis debeamus multum? non quia pluri est quod venderunt quam emimus, sed quia nobis ipsis aliquid praestiterunt. Ille magis pendit quam medico necesse est: pro me, non pro fama artis, extimuit: non fuit contentus remedia monstrare, sed admovit. Inter sollicitos assedit, ad suspecta tempora occurrit: nullum ministerium oneri illi, nullum fastidio fuit. Gemitus meos non securus audivit: in turba multorum invocantium ego illi potissima curatio fui; tantum aliis vacavit, quantum mea valetudo permiserat. Huic ego non tanquam medico, sed tanquam amico, obligatus sum. Alter rursus docendo et labore et tedium tulit; praeter illa quae a praecipientibus in commune discuntur, aliqua instillavit ac tradidit; hortando bonam indolem erexit; et modo laudibus fecit animum, modo admonitionibus discussit desidiam. Tum ingenium latens et pigrum, iniecta, ut ita dicam, manu, extraxit: nec quae sciebat, maligne dispensavit, quo diutius esset necessarius, sed cupiit, si posset, universa transfundere. Ingratus sum, nisi illum inter gratissimas necessitudines diligo’*. Sul passo, cfr. *supra*, nt. 52.

funzioni svolte dal debito di gratitudine che invece attiene al modo in cui medici e precettori possono esercitare il mestiere. Si deve guardare, insomma, alla «*benigna et familiaris voluntas*» per individuare chi svolga le proprie mansioni andando oltre ciò che è dovuto. Nei confronti di costui, conclude Seneca, «*ingratus sum, nisi illum inter gratissimas necessitudines diligo*».

Non dobbiamo faticare troppo, allora, per comprendere che, nel pensiero seneciano, il «*beneficium nutricis*» rientri nelle modalità di svolgimento dell'«*officium nutricis*», e che tale beneficio determini l'insorgere di un vincolo di riconoscenza nel beneficiario.

Nelle battute conclusive dell'opera, Seneca torna a parlare della nutrice, associata al *praeceptor*, parlando del *beneficium* che la stessa ha destinato al fanciullo. Chiedendosi se la «*memoria beneficiorum*» sia sempre viva e se non vi siano *officia* nel frattempo affievoliti, il filosofo parla dei *beneficia* ricevuti prima dell'adolescenza, il cui ricordo sia svanito. La memoria, d'altronde, è un «*vas fragile*», che non può contenere grandi quantità di ricordi, cancellando i più risalenti. A quel punto, vengono chiamati in causa nutrici e precettori⁶⁴:

ben. 7.28.2: Sic factum est, ut minima aput te nutricis esset auctoritas, quia beneficium eius longius aetas sequens posuit; sic factum est, ut praeceptoris tibi non esset ulla veneratio; sic evenit, ut circa consularia occupato comitia aut sacerdotium candidato quaesturae suffragatur excideret.

La prospettiva seneciana, per la quale il «*beneficium*» ricevuto dalla nutrice (e dal precettore) impone l'«*officium*» del «*referre gratiam*» in ragione dei meriti che portano a qualificare un atto dovuto in un atto funzionale ad arrecare vantaggio al destinatario, secondo la puntuale spiegazione fornita in *ben. 6.16.1* ss., sembra riecheggiare nelle parole di Paolo e nel binomio «*merita*»-«*honestum*» di D. 40.2.15.1. A differenza di Ulpiano, che con la soluzione contenuta in D. 40.2.16.pr., al contrario, sembra guardare ad una dimensione differente da quella del «*referre gratiam*», costruita sul dato valoriale che si pone alla base del rapporto tra il manomissore e lo schiavo, sintetizzata nell'«*affectus*», da contrapporre alla «*luxuria*»: le *causae* che discendono dal rapporto affettivo valgono a provare una «*iusta adfectio*» – che abbiamo ipotizzato porsi alla base dell'«*officium pietatis*» –, dalla quale può discendere una «*iusta libertas*» come nelle intenzioni della *lex Aelia Sentia*.

Da tale angolo visuale, quelle che paiono delle mere elencazioni di situazioni e rapporti giustificativi della manomissione da parte del minore di venti anni, assumono un rilievo di non poco conto, rappresentando un'ampia

⁶⁴) Sul passo, cfr. *supra*, nt. 52.

finestra sulla società e sulla famiglia romana, nonché sulle articolate relazioni che al suo interno si andavano costruendo. Con percezioni differenti, nelle prospettive dei singoli giuristi, come sembrano evidenziare Paolo e Ulpiano.